

## COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### ART. 01

(TERRITORIO) ACQUAVIVA D'ISERNIA HA L'ESTENSIONE DI CIRCA 1300 KMQ. E SI SVILUPPA PER INTERO NELLA PROVINCIA DI ISERNIA NELLA REGIONE MOLISE (SI ALLEGA PLANIMETRIA).

01. IL PROPRIO TERRITORIO CON MORFOLOGIA TIPICAMENTE MONTANA E DELIMITATO A NORD DAL COMUNE DI RIONERO. A SUD DA CERRO AL VOLTURNO, A OVEST DA MONTENERO VALCOCCHIARA, A EST DA FORNELLI E A NORD-EST DA FORL' DEL SANNIO. E' COLLEGATO ALLA PROVINCIA D'ISERNIA TRAMITE LA STRADA STATALE N. 17 .

02. URBANISTICAMENTE ACQUAVIVA E' COMPOSTA DA DUE CENTRI ABITATIVI:

A) IL CAPOLUOGO;

B) CONTRADA TAVERNA:

03. IL CENTRO ABITATIVO TAVERNA NON HA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA: E' SITUATO A CIRCA 1,5 KM DAL CAPOLUOGO IN DIREZIONE NORD-EST (LA UBICAZIONE ESATTA E' INDICATA SULLA PLANIMETRIA)

#### ART. 02

(SEDE COMUNALE)

01. LA CASA COMUNALE E' UBICATA NELL'AMBITO DEL CAPOLUOGO.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE. IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

#### ART. 03

(ALBO PRETORIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA, NEL PALAZZO CIVICO, APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

#### ART. 04

(STEMMA)

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI ACQUAVIVA D'ISERNIA.

02. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

#### ART. 05

(PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI

NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE MOLISE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI, E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 06

(PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA')

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA E' ENTE AUTONOMO E SI UNIFORMA AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, DELLE LEGGI GENERALI DELLO STATO, DELLA REGIONE MOLISE E DELLE ALTRE REGIONI IN QUANTO APPLICABILI.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE TENDE A PROMUOVERE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', ISPIRANDOSI AI VALORI DELLA COSTITUZIONE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E PERSEGUE LA COLLABORAZIONE, LA COOPERAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE.

05. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

06. ACQUAVIVA D'ISERNIA PERSEGUE INFINE L'OBIETTIVO DELLA FUSIONE DEI COMUNI, PERTANTO FAVOREGGIA E INCORAGGIA OGNI FORMA DI MOVIMENTO CULTURALE E SOCIALE DIRETTA A TALE SCOPO.

CAPO 01

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 07

(ORGANI)

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

(CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE RAPPRESENTA TUTTA LA COMUNITA' E CHE COMPIE LA SCELTA POLITICO-AMMINISTRATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DEL COMUNE ANCHE MEDIANTE L'ADOZIONE DI DIRETTIVE GENERALI E PROGRAMMI.

02. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

(ELEZIONI - COMPETENZE - ATTRIBUZIONI)

01. L'ELEZIONE E LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA ED INDENNITA' DI CARICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI CRITERI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA', AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI CHE DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE, VENGONO PRIVILEGIATI IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

#### ART. 10

(CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO. CUI COMPETE LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, LA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA E SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL VICE-SINDACO.

03. DURANTE LE SEDUTE CONSILIARI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, PRESIEDE L'ASSESSORE ANZIANO TRA I PRESENTI COSI' COME DEFINITO DAL PRESENTE STATUTO E, IN SUBORDINE, IL CONSIGLIERE ANZIANO COSI' COME DEFINITO DAL PRESENTE STATUTO. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI NON POSSONO PRESIDERE IL CONSIGLIO.

04. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PUO' CHIEDERE AL SINDACO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, CON UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO RIPORTANTE GLI ARGOMENTI DA DISCUTERE. IN TAL CASO IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE L'ASSEMBLEA ENTRO VENTI GIORNI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBAIA AVUTO LUOGO, I PRESENTATORI DELL'ISTANZA POSSONO CHIEDERE AL PREFETTO DI ATTIVARE LE PROCEDURE D'UFFICIO.

05. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TEMPI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SEMPRE CHE SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE. ALTRESI'. AD INIZIATIVA DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E RECAPITATO O A MEZZO RACCOMANDATA A.R. O A MEZZO NOTIFICA AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLE SEDUTE CONSILIARI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DELLE SEDUTE CONSILIARI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELLE SEDUTE CONSILIARI URGENTI.

08. L'ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI PUO' ESSERE INTEGRATO CON ALTRI ARGOMENTI INDICATI DAL SINDACO CON LE PROCEDURE PREVISTE DAI COMMI PRECEDENTI.

**ART. 11**

(SVOLGIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO NORMALMENTE PUBBLICHE, SALVI I CASI DI SEDUTE SEGRETE PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE, L'INTERVENTO DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE IL NUMERO UTILE PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI OBBLIGATI AD ASSENTARSI;

B) I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) L'ASSESSORE SCELTO ALL'ESTERNO DEL CONSIGLIO.

05. PER LE NOMINE DI COMPETENZA DELL'ENTE E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTANTI. QUANDO DEBBA ESSERE COMUNQUE RAPPRESENTATA LA MINORANZA, IL VOTO E' LIMITATO AD UNO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, E SONO NOMINATI COLORO CHE ABBIANO RICEVUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI VOTI VIENE ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI NON SI COMPREDONO:

A) COLORO CHE SI ASSENTANO ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE;

B) COLORO CHE DICHIARANO DI ASTENERSI O DI NON PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE.

07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SECONDO LA DISCIPLINA PREVISTA DAL REGOLAMENTO: IN OGNI CASO SU ATTI O QUESTIONI CHE POSSANO LEDERE LA RISERVATEZZA DELLE PERSONE I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA SUA POTESTA' IN CONFORMITA' ALLE LEGGI DELLO STATO, DELLO STATUTO E DELLE NORME REGOLAMENTARI.

09. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN RIUNIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. SONO RIUNIONI ORDINARIE QUELLE IN CUI SI APPROVANO IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO.

**ART. 12**

(COMMISSIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE.

03. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

04. RIENTRANO NEI PIANI DELLE COMMISSIONI SPECIALI LO STUDIO, LA VALUTAZIONE E L'IMPOSTAZIONE D'INTERVENTI, E PIANI DI PARTICOLARE

RILEVATURA, E TUTTO CIO' CHE NON RIENTRA NEI PIANI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

ART. 13

(ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI)

01. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- A) NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- B) METODI DI RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE;

ART. 14

(CONSIGLIERI)

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO E RAPPRESENTA ACQUAVIVA D'ISERNIA NELLA SUA GLOBALITA'.

03. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CANDIDATO CHE HA RICEVUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, E' CONSIGLIERE ANZIANO IL PIU' ANZIANO D'ETA'.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 15

(DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE)

01. LE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA E DI ACCESSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. GLI ORGANI ELETTIVI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE POSSONO ATTRIBUIRE AI CONSIGLIERI COMUNALI MANSIONI E COMPITI OVE QUESTO SIA RITENUTO OPPORTUNO E FAVORISCA IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLA STESSA, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

03. BIS AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER GIUSTO PROCEDIMENTO QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATO ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA COME DATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI EDI LEGITTIMITA'.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE IL DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 16

( GIUNTA COMUNALE )

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 17

##### (COMPOSIZIONE)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.
02. N. 01 ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILE.
03. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE NON HA DIRITTO DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE MA DEVE ESSERE ASCOLTATO OGNI QUALVOLTA LO RICHIEDA. LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA PER ISCRITTO AL SINDACO CHE E' OBBLIGATO A LEGGERLA.
04. IL SINDACO E' TENUTO A COMUNICARE ALL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO.
05. IN NESSUN CASO L'ELEZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE COMPORTA VARIAZIONI RISPETTO ALLA GIUNTA COMPOSTA DI SOLI CONSIGLIERI.

#### ART. 18

##### (ELEZIONI E PREROGATIVE)

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 03 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
05. NEL CASO DI DIMISSIONI DI UN SINGOLO ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROCEDERE ALLA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI ED INDICA IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
06. ALL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE SI APPLICANO LE NORME SULL'ASPETTATIVA, PERMESSI ED INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.
07. LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON PROPRIA DELIBERAZIONE DA COMUNICARE AL CONSIGLIO, OVE NON SIA PREVISTO NEL

DOCUMENTO PROGRAMMATICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' PER SETTORI OMOGENEI PROVVEDENDO NEL CONTEMPO AD INDIVIDUARE GLI ASSESSORI AI QUALI E' CONFERITA LA CURA DEI SETTORI MEDESIMI.

ART. 19

(FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, IL QUALE COORDINA E PROMUOVE L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI IN ORDINE AGLI ATTI CHE RIGUARDANO L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI, GENERALI DEL CONSIGLIO E L'ATTIVITA' PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO STESSO.

02. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

03. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 20

(ATTRIBUZIONI)

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE 142/90 .

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI, ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE, LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 21

(DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI)

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI A MAGGIORANZA, DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO A' DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONE E APPREZZAMENTI SU PERSONE IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTE PRIVATE.

04. L'ISTRUTTORIA ELA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE,

SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. QUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE E' OBBLIGATO A NON PARTECIPARE, PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA', VIENE SOSTITUITO IN VIA TEMPORALE DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

06. LA PUBBLICAZIONE E L'ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

#### ART. 22

(IL SINDACO)

01. IL SINDACO CAPO DEL GOVERNO LOCALE, ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE GENERALE DELL'ENTE, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA DELLE ATTIVITA' E L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE CON POTESTA' DI IMPARTIRE DIRETTIVE DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI VERIFICA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI DI AMMINISTRAZIONE.

02. NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE ATTUA GLI OBIETTIVI INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E PERSEGUE L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ESPRESSO DAL CONSIGLIO E L'INDIRIZZO ATTUATO DALLA GIUNTA.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. AL SINDACO OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE. SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

#### ART. 23

(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA, ORGANIZZAZIONE)

01. IL SINDACO AL FINE DI ASSICURARE LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE:

A) IMPARTISCE AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICO-AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E DEI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA;

B) HA LA FACOLTA' DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DI ATTI EMESSI DAI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORNE L'ESAME ALLA GIUNTA;

C) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE NONCHE' QUELLE CONTIGIBILI ED URGENTI;

D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA NELL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

E) HA FACOLTA' DI DELEGA;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA;

G) CONVOCA I COMIZI PER IL REFERENDUM CONSULTIVO;

H) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

I) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;



L) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;

M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE ATTENENDOSI ALLE LEGGI DELLO STATO ED AL REGOLAMENTO;

N) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI DELLA GIUNTA PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA;

O) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI;

P) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARE E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE.

02. IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE DELL'INTERA ATTIVITA' COMUNALE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI ED I SERVIZI SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA.

03. IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE:

A) SENTITA LA GIUNTA COMUNALE DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E PRESIEDE LE SEDUTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO, PROVVEDE ALTRESI' ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE QUANDO VIENE FORMULATA RICHIESTA DA PARTE DI 1/5 DEI CONSIGLIERI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE;

B) ESERCITA POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE PRESIEDUTE DAL SINDACO, ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

D) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI COMPRESO L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE E AI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 24

(IL VICE-SINDACO)

01. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 25

(DELEGHE)

01. I SOGGETTI TITOLARI DI COMPETENZE PROPRIE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, POSSONO ESERCITARLE CONFERENDO IN VIA GENERALE O SPECIALE LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE.

02. IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA COMPORTA FINO ALLA SUA REVOCA IL TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA.

03. IL DELEGANTE CONSERVA LA POTESTA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL DELEGATO.

04. NON E' CONSENTITA LA DELEGA FRA ORGANI ELETTIVI E ORGANI BUROCRATICI

05. TRA ORGANI ELETTIVI E' AMMESSA DELEGA ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI, CON LE LIMITAZIONI DI LEGGE.

ART. 26

(CONTROLLO SUGLI ORGANI E DI LEGITTIMITA')

01. LO SCIOGLIMENTO, LA SOSPENSIONE E LA RIMOZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' PREVISTO DALL'ARTICOLO 130 DELLA COSTITUZIONE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

ART. 27

(PARERI OBBLIGATORI)

01. LA DISCIPLINA DEI PARERI OBBLIGATORI E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE.

TITOLO 02

UFFICI ED ORGANI BUROCRATICI

ART. 28

(PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI)

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVI E PER PROGRAMMA:

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 29

(STRUTTURA)

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE. DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI

ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 30

(PERSONALE)

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

D) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ART. 31

(SEGRETARIO COMUNALE) PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLI E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ESERCITA ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA EDI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 32

(ATTRIBUZIONI GESTIONALI)

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO

AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' QUEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PROGETTAZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI VI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

D) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

E) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELLA EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTI;

F) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO.

ART. 33

(ATTRIBUZIONI CONSULTIVE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 34

(ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO, SENTITO IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 35

(ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA)

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. DELLE

COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI.

### TITOLO 03

#### SERVIZI

##### ART. 36

(ISTITUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI)

01. OLTRE I SERVIZI OBBLIGATORI PER LEGGE, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI BILANCIO, IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA ISTITUIRA', ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE DEI RELATIVI REGOLAMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUANTI PIU' SERVIZI PUBBLICI POSSIBILI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' DI ACQUAVIVA D'ISERNIA.

##### ART. 37

(FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI)

01. I SERVIZI PUBBLICI VENGONO GESTITI NEI SEGUENTI MODI:

A) IN ECONOMIA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONI;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;

F) A MEZZO DI ALTRE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE;

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER OGNI SINGOLO SERVIZIO SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE E RIMANE A VITA, ANCHE SE LA SCELTA E' STATA FATTA A TEMPO DETERMINATO, SE E FINO A QUANDO LO STESSO CONSIGLIO NON DELIBERERA' ESPRESSAMENTE IL CAMBIAMENTO.

03. LA CONCESSIONE A TERZI E' LA FORMA NORMALE DI GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUITI NEL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA; OGNI ALTRA FORMA COSTITUISCE ECCEZIONE.

04. LA GESTIONE DI OGNI SINGOLO SERVIZIO E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI IN CONSIGLIO COMUNALE.

05. SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE NON E' CONSENTITA L'ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO SENZA L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE LO DISCIPLINA.

### TITOLO 04

#### ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 38

(FINANZA E CONTABILITA')

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
02. OVE AL COMUNE VIENE ASSICURATA POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, QUESTE SONO ISPIRATE NELL'AMBITO DELLE REGOLE FISSATE DALLA LEGGE, AI PRINCIPI DELLE CAPACITA' CONTRIBUTIVE E DEL BENEFICIO RICEVUTO DAL SERVIZIO.
03. IL REGOLAMENTO COMUNALE DETERMINA PER I SERVIZI PUBBLICI TARIFFE E CORRISPETTIVI A CARICO DELL'UTENTE.

ART. 39

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE STATALE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI IN CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA'.
02. LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE IL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, CON LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI NEL REGOLAMENTO.
03. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTIENE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE E CONTENUTI SUGLI INDIRIZZI DELLO STATO E DELLA REGIONE MOLISE E DEVE ESSERE OGGETTO DI ADEGUAMENTO ANNUALE.

ART. 40

(REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA)

01. L'ELEZIONE, LA COMPETENZA E DISCIPLINA DEL REVISORE DEI CONTI SONO STABILITI DALLA LEGGE E, IN QUANTO COMPATIBILI, DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

(ORDINAMENTO FUNZIONALE)

TITOLO 01

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 41

(FINALITA')

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI ED ANCHE EXTRATERRITORIALI, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE, UNITAMENTE AGLI STESSI, I PROPRI SERVIZI, TENDENDO AL SUPERAMENTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.
02. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COLLABORAZIONE.

## ART. 42

## (CONVENZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON I COMUNI LIMITROFI, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI AL CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO, FRA ENTI PARTECIPANTI, ALLA SUA SCADENZA.

04. LA CONVENZIONE STIPULATA DAL SINDACO, FINO ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PRODUCE EFFETTI, MA QUESTI RETROAGISCONO AD AVVENUTA RATIFICA.

## ART. 43

## (CONSORZI)

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA. PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CONSORZI CON ALTRI COMUNI INTERESSATI. LA DISCIPLINA DEL CONSORZIO SARA' PREVISTA DA APPOSITA CONVENZIONE E DA APPOSITO STATUTO APPROVATI DAI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI ASSOCIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA COMPOSTA AI SENSI DEL COMMA 04 DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 142/90 ;

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE, ELETTI SECONDO LE NORME ADOTTATE CON LO STATUTO DEL CONSORZIO;

C) I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO, ED AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE;

D) LO STATUTO DEL CONSORZIO STABILISCE LA DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PUO' PREVEDERE, IN PRESENZA DI SERVIZI DI PARTICOLARE IMPORTANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

## ART. 44

## (ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA INCORAGGIA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA. A TAL FINE, PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE COORDINATA ED INTEGRATA DEI COMUNI, DI PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI O DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO CHIEDE E PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER

DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. GLI ACCORDI CHE COMPORTANO VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI SONO SOTTOPOSTI ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 45

(UNIONE DEI COMUNI)

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 142/90 , IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARNE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 46

(PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI)

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA LA PIU' ELEVATA DEMOCRATIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRA GLI ORGANI PREDETTI ED I CITTADINI.

02. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA ASSICURA AI CITTADINI, ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI E DAL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, CONTRIBUENDO, CON LE PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE ESSI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SU TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COLLETTIVITA'.

ART. 47

(PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DAGLI STESSI COSTITUITE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI E DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE RAPPRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTO CONTINUATIVO CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE, LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO,



LE ASSOCIAZIONI DI PORTATORI DI HANDICAP, LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA. DELLA CULTURA, LE ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO. LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI, ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA E COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE DAL PRESENTE COMMA.

ART. 48

(INTERROGAZIONI)

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTT. PRECEDENTE POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA DI ACQUAVIVA D'ISERNIA, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 49

(ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DEI SINGOLI CITTADINI)

01. OGNI SINGOLO CITTADINO PUO' RIVOLGERE AL SINDACO, ALLA GIUNTA NEL SUO COMPLESSO O A SINGOLI ASSESSORI, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE. AD ESSE, DEVE ESSERE DATA RISPOSTA ENTRO 60 GIORNI. IN CASO DI MANCATA RISPOSTA LA QUESTIONE, A MENO CHE SI TRATTI DI FATTI PERSONALI, DEVE ESSERE INSERITA A CURA DEL SINDACO, NELLO ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA DOPO TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO.

ART. 50

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SULLE QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.

02. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE;
- E) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL CONSIGLIO FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO, INOLTRE, INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 1/5 DEI CITTADINI ELETTORI ALLA DATA DEL 10 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO

CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE SULLA REGOLARITA' DELLA STESSA, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. NEL CASO CHE LA VERIFICA FATTA DALLA SEGRETERIA RISULTI DI INAMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM, IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA ED IL CONSIGLIO DECIDE IN VIA DEFINITIVA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO. SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA CONSILIARE E SI, SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI, AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL CASO DI ACCOGLIMENTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, ENTRO 60 GIORNI DELIBERA GLI ATTI DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

08. I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO TENERSI CONTESTUALMENTE AD ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

#### ART. 51

(PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIRETTO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE NON HA CARATTERE PUNITIVO. ESSO INIZIA D'UFFICIO AD ISTANZA DI PARTE.

02. GLI SCRITTI ANONIMI DEVONO ESSERE CESTINATI E NON POSSONO, IN NESSUN CASO, ESSERE UTILIZZATI NEL PROCEDIMENTO. SE LA FIRMA DI UNO SCRITTO TENDENTE A DARE INIZIO AL PROCEDIMENTO NON E' AUTENTICATA, OCCORRE ACCERTARE L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA ATTRAVERSO ORGANI COMUNALI A CIO' PREPOSTI E, SE LA FIRMA RISULTA APOCRIFA, LO SCRITTO E' CONSIDERATO ALLA STESSA STREGUA DELL'ANONIMO.

03. PRIMA DI DAR CORSO AL PROCEDIMENTO, DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE SCRITTA PERSONALE AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI, A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRE EA COLORO CUI POTREBBE DERIVARE PREGIUDIZIO. OVE SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LA COMUNICAZIONE AVVERRA' APPENA VERRANNO MENO TALI IMPEDIMENTI.

#### ART. 52

(DIRITTO DI CONOSCERE GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO)

01. COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI E' STATO COMUNICATO AVVISO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO DIRITTO, SALVO DIVIETI LEGISLATIVI, DI PRENDERE VISIONE EDI ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO OLTRE CHE DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 53

(AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' DECISO DAL SINDACO CON COMUNICAZIONE SCRITTA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO RESPONSABILE DI ESSO SE, PERO', QUESTI HA RICEVUTO L'ASSENSO ESPRESSO DAL SINDACO. L'ASSENSO DEVE RISULTARE ANNOTATO DAL SINDACO SULLA RICHIESTA EFFETTUATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

ART. 54

(TERMINI DEL PROCEDIMENTO)

01. FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE E' CONSEGUITO OBBLIGATORIAMENTE DA UNA ISTANZA O D'UFFICIO, CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO E MOTIVATO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE OVE NON SIA GIA' DISPOSTO PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, DETERMINERA', PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI DEVE CONCLUDERSI, MEDIANTE AFFISSIONE DI AVVISO ALL'ALBO PRETORIO O IN ALTRO IDONEO LOCALE DEL COMUNE OVE CIO' NON SIA DISPOSTO O STABILITO, IL TERMINE E' DI 90 GIORNI DALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 55

(AZIONE POPOLARE)

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA NON OSTACOLA LE AZIONI E I RICORSI DAVANTI LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE AD ESSO SPETTANTI MA FATTE VALERE DALL'ELETTORE: FAVORISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE; ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: PROMUOVE E SEMPLIFICA LE PROCEDURE PER ASSICURARE AI CITTADINI IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SU OGNI ATTO DEL COMUNE.

02. I REGOLAMENTI DISCIPLINANTI LA MATERIA DEVONO INFORMARSI A CRITERI DI TRASPARENZA, ECONOMICITA' E SEMPLICITA'.

ART. 56

(DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI)

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E A FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

02. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DISPOSIZIONE DEL SINDACO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORMA DI ORGANIZZAZIONE PER RILASCIO DI

COPIA.

ART. 57

(DIRITTO DI INFORMAZIONE)

01. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME E DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' RICONOSCIUTO E VIENE GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE E COMPLETA.

03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO D'INFORMAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

ART. 58

RIFIUTO, DIFFERIMENTO, LIMITAZIONE DELL'ACCESSO

01. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO CONSENTITI NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DISPOSTO DAL SINDACO PER MOTIVI DI OPPORTUNITA'.

02. TRASCORSI INUTILMENTE 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ESSA SI INTENDE RIFIUTATA.

03. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 25 COMMA 05 E 06 DELLA LEGGE 07.08.90 N. 241 .

ART. 59

TUTELA CIVICA

01. OGNI SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE SI RITIENE LESO DA UN PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA PUO' PROPORRE MEMORIA SCRITTA, RICHIEDENDO LA MODIFICA O LA REVOCA DELL'ATTO.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I CRITERI E LE PROCEDURE DEI RICORSI.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA ED EVOLUTIVA DELLA STRUTTURA

ART. 60

(FUNZIONI)

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROPRIE PREVISTE DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, NONCHE' LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA, DALLA COMUNITA' MONTANA E DA ALTRI ORGANISMI.

02. LA FUNZIONE NORMATIVA SI ATTUA ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUE MODIFICHE, L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI E MODIFICHE RELATIVE, LE ORDINANZE.

ART. 61

(STATUTO)

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA DETERMINA IL PROPRIO ORDINAMENTO CON LO STATUTO NELL'AMBITO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI FISSATI DA LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI I REGOLAMENTI E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

ART. 62

(REGOLAMENTI)

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI ESECUZIONE:

A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;

B) PER LE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

C) PER LE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE;

D) ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE;

E) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI;

F) SUI SERVIZI.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA PREVISTA DALLE LEGGI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE NORME DI PRINCIPIO PREVISTE DALLE LEGGI STESSE.

03. NELLE ALTRE MATERIE LA POTESTA' REGOLAMENTARE SI ESERCITA NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA. AFFINCHE' UN ATTO GENERALE POSSA AVERE VALORE DI REGOLAMENTO DEVE RECARE LA RELATIVA INTESTAZIONE.

04. I REGOLAMENTI DICHIARATI URGENTI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI APPROVAZIONE ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE SUL REGOLAMENTO.

ART. 63

(ORDINANZE)

01. IL SINDACO PUO' EMANARE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. LE ORDINANZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI RIMANE LA NECESSITA'.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA UNO DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO 10 GIORNI. OVE SIANO DIRETTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI DESTINATARI.

ART. 64

(MODIFICHE TERRITORIALI E FUSIONI)

01. IL COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA IN UNIONE DI COMUNI IN PREVISIONE

DELLA FUSIONE DEI COMUNI COSTITUENTI TALI ENTI.

TITOLO 04

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER LO INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.